Camera Civile di Pavia

Aderente a Unione Nazionale Camere Civili

Il sistema PCT alla luce dei nuovi istituti e degli ultimi interventi legislativi criticità, dubbi e questioni aperte

AUDITORIUM ASSOLOMBARDA PAVIA - VIA BERNARDINO DA FELTRE, 6
22 febbraio 2024 - 14.30 – 16.00

avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia

DECRETO-LEGGE
24 febbraio 2023, n. 13
artt. 35.3
Estensione obbligo deposito telematico a Giudici e PM

DECRETO-LEGGE
10 maggio 2023 n. 51
artt. 4.ter
Sospensione deposito area web art.359 CCI fino al 31.12.2023

DECRETO MINISTERIALE
7 agosto 2023 n. 110
Attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. schemi atti processuali e limiti

DECRETO MINISTERIALE
29 dicembre 2023, n. 217
Adeguamento DM.44/2011 Regole tecniche PCT

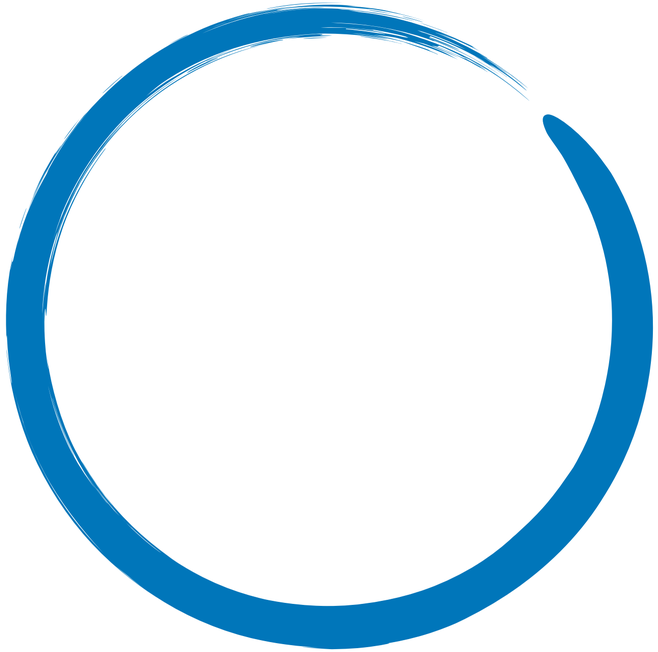

La chiusura del cerchio:

l’obbligo di deposito telematico generalizzato

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ABROGAZIONE ART.16-bis D.L. 179/2012

INTRODUZIONE ART.196-quater disp. att. cpc

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero* dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

* introdotto con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita' telematiche.*

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

* introdotto con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

1.1.2023	Tribunale, Corte di Appello, Cassazione esclusi dipendenti delle P.A.
1.3.2023	**Pubblici ministeri e Giudici**
30.6.2023	Giudice di Pace, Trib. Minorenni, Trib. Sup. Acque Pubbliche Dipendenti delle P.A. per tutti gli uffici giudiziari

ANCHE PER I PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI A TALI DATE

OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO

ART.196-quater disp. att. cpc

Il **capo dell'ufficio** autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia **non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza**, dandone comunicazione attraverso il **sito istituzionale dell'ufficio**. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.

Eccezioni

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO - 01/03/2023 09:36:23 - 0000676

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

Visto l'art. 35, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, di modifica dell'art. 196-*quater*, comma secondo, disp. att. c.p.c., nella parte in cui ha previsto che il deposito dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche;

rilevato che allo stato non è possibile provvedere al deposito dei verbali di udienza con modalità telematiche "*nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*", come prescritto dal comma terzo dell'art. 196-*quater* cit. per indisponibilità del sistema informatico, non essendo state ancora sviluppate le relative funzionalità;

visto l'art. dell'art. 196-*quater*, comma quarto, disp. att. c.p.c., secondo cui "Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.".

P.Q.M.

A decorrere dal 1° marzo 2023 è autorizzato il deposito cartaceo dei verbali di udienza sino alla data di adeguamento del sistema informatico, di cui verrà data successiva comunicazione.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Corte Suprema di cassazione.

Il Primo Presidente
Pietro Curzio

Prot. 1875/23

Decreto n. 39/2023

Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

(Decreto ex art. 196-quater disp. att. c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che in base all'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni di cui all'art. 196-*quater* disp. att. c.p.c. sono entrate in vigore per gli uffici del Giudice di Pace a decorrere dal 30 giugno 2023;

Dato atto che sono state rilevate oggettive e serie problematiche relative all'utilizzo del "PCT", sia da parte delle cancellerìe, sia da parte degli stessi GdP;

Dato atto, altresì, che alcuni GdP non sono ancora in possesso dei necessari supporti informatici e della firma digitale, in via di distribuzione da parte della DGSIA;

Rilevato che, in considerazione di quanto sopra, è risultato impossibile per l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, ricevere tutti gli atti depositati in via telematica, provvedere al deposito di verbali e provvedimenti, e celebrare le udienze civili dinanzi ai Giudici di Pace;

Considerato che le criticità sopra indicate, che impediscono il regolare utilizzo del "PCT" presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, non risultano al momento superabili e che appare pertanto indispensabile autorizzare la deroga al regime di obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, per consentire il regolare svolgimento delle udienze;

Ritenuto che appare opportuno disporre tale deroga per un periodo che si reputa congruo individuare fino al 31/12/2023;

Ritenuto che per le ragioni sopra esposte sussistono evidenti ragioni di urgenza;

Visto l'art. 196-*quater* ult. comma disp. att. c.p.c.;

Tanto premesso,

AUTORIZZA

1) il personale di cancelleria degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari a ricevere gli atti e le istanze di parte depositati in forma cartacea;
2) i Giudici di Pace a depositare in forma cartacea verbali e provvedimenti giudiziali.

INDIVIDUA

il termine di efficacia del presente decreto fino al 31/12/2023, salva proroga ove permangano le condizioni di difficoltà e di urgenza sopra accertate.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data comunicazione attraverso il sito istituzionale del Tribunale e del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari, e che lo stesso provvedimento sia comunicato:

- Al Presidente della Corte di Appello;
- Ai Magistrati Collaboratori per gli Uffici del Giudice di Pace;
- Ai Giudici di Pace;
- Al Direttore responsabile delle cancellerìe degli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari
- Al Presidente del COA di Brescia

Brescia, 3 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART.16-bis D.L.179/2012

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto **al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia**.

ART.196-sexies Disp. Att. cpc

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto ... **nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione ...**

PERFEZIONAMENTO DEPOSITO

ART. 13 D.M. 44/2011

1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati **mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata** risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel **momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

3. Nel caso previsto dal comma 2 **la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito** dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

ART. 13 D.M. 44/2011

(AGG. DM 29 dicembre 2023, n. 217)

1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, **con modalità telematiche**, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia, **senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione**, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

3. Nel caso previsto dal comma 2 **la conferma attesta l'avvenuto deposito** dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.

Il domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

IL DOMICILIO DIGITALE NEL CAD

ART. 1
DEFINIZIONE

ART. 3-bis	Identità digitale e domicilio digitale
ART. 6	Utilizzo del domicilio digitale
ART. 6-bis	Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni
ART. 6-ter	Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
ART. 6-quater	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
ART. 6-quinquies	Consultazione e accesso

Art. 3-bis CAD

DL.29.11.2008 n.185

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**.

…

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare **un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo** secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Art. 6-bis CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni

1. Al fine di favorire la **presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti** tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (**INI-PEC**) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

REGISTRO IMPRESE

ORDINI - COLLEGI

ELENCHI PROFESSIONISTI DETENUTI DA P.A. E ISTITUITI PER LEGGE

MEZZO ESCLUSIVO DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA CON LA P.A.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 6-ter CAD

INDICE PP.AA.

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di **assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi** è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le **comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati**.

3. … La **mancata comunicazione** degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento **è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato** ai dirigenti responsabili.

NON RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16 DL.179.12

Elenco PP.AA.

Elenco PP.AA.

12. Al fine di **favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni**, le amministrazioni … comunicano al **Ministero della giustizia** … l'indirizzo di **posta elettronica certificata … a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

UTILIZZABILE SOLO PER COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Art. 16-ter DL.179.12

RECUPERO SANZIONATORIO DELL'INDICE P.A.

1-ter. … in caso di **mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12**, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, **al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …**

PLURALITÀ INDIRIZZI

SI UTILIZZA
INDIRIZZO PRIMARIO

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SI UTILIZZANO
GLI INDIRIZZI SPECIFICI
DI TALI ARTICOLAZIONI

Art. 6-quater CAD

INAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. … è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

LINEE GUIDA 1.0

15.9.2021

ASSETTO ORIGINARIO

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

DOMICILI PERMANENTI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una **disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro**;

LINEE GUIDA 2.1

8.8.2023

ASSETTO 8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater CAD

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi **il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis**, fermo restando il **diritto di eleggerne uno diverso** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 27.10.2021

… i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

… **tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD**. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

… nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente** …

Le notificazioni post riforma

La situazione ante riforma - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - 3bis - 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
art. 149bis

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter, 16septies

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 16.4.2013
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. 17, 18 RT e 19, 19bis ST

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137
Notificazione

ART. 147
Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis
Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter
Obbligo notificazione telematica

ART. 4
Notificazione a mani

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.** **L.53/1994**

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

art. 3-bis CAD

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-ter CAD - *INDICE PA*

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD

art. 6-quater CAD - Persone fisiche
- Professionisti
- Enti privati

ATTIVO DAL 6 LUGLIO 2023

ART. 3-ter L.53/94

CORRETTIVO CARTABIA?

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo:**

a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

ART. 359 CCI

CORRETTIVO CARTABIA?

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

= INIPEC

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

? IL DEPOSITO È POSSIBILE QUANDO LA NOTIFICA PEC È IMPOSSIBILE A SEGUITO DELLA MANCATA ISTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE? ?

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB

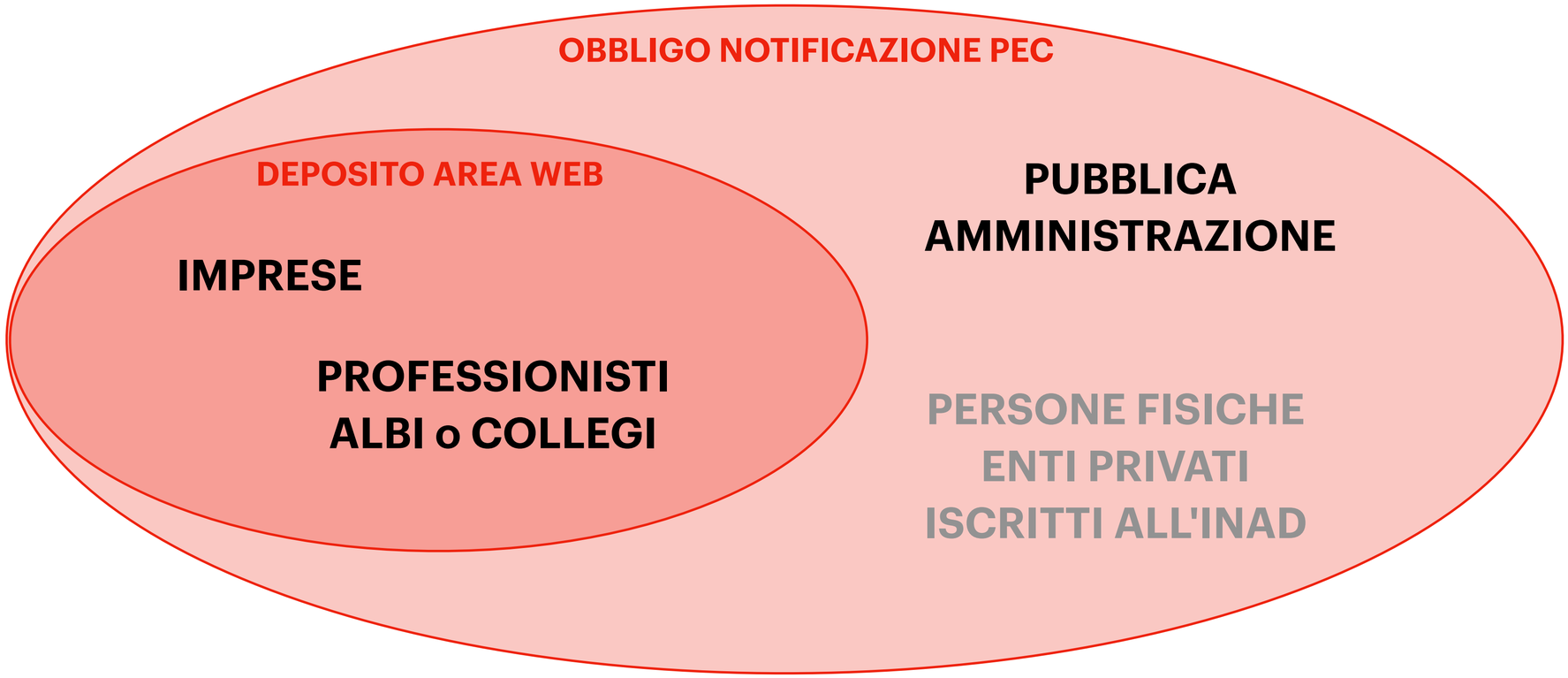

Legge delega N.206.2021

Comma 20, lett. b)

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata **non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, **solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie**.

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, **è sospesa fino al 31 dicembre 2023**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA

POST RIFORMA

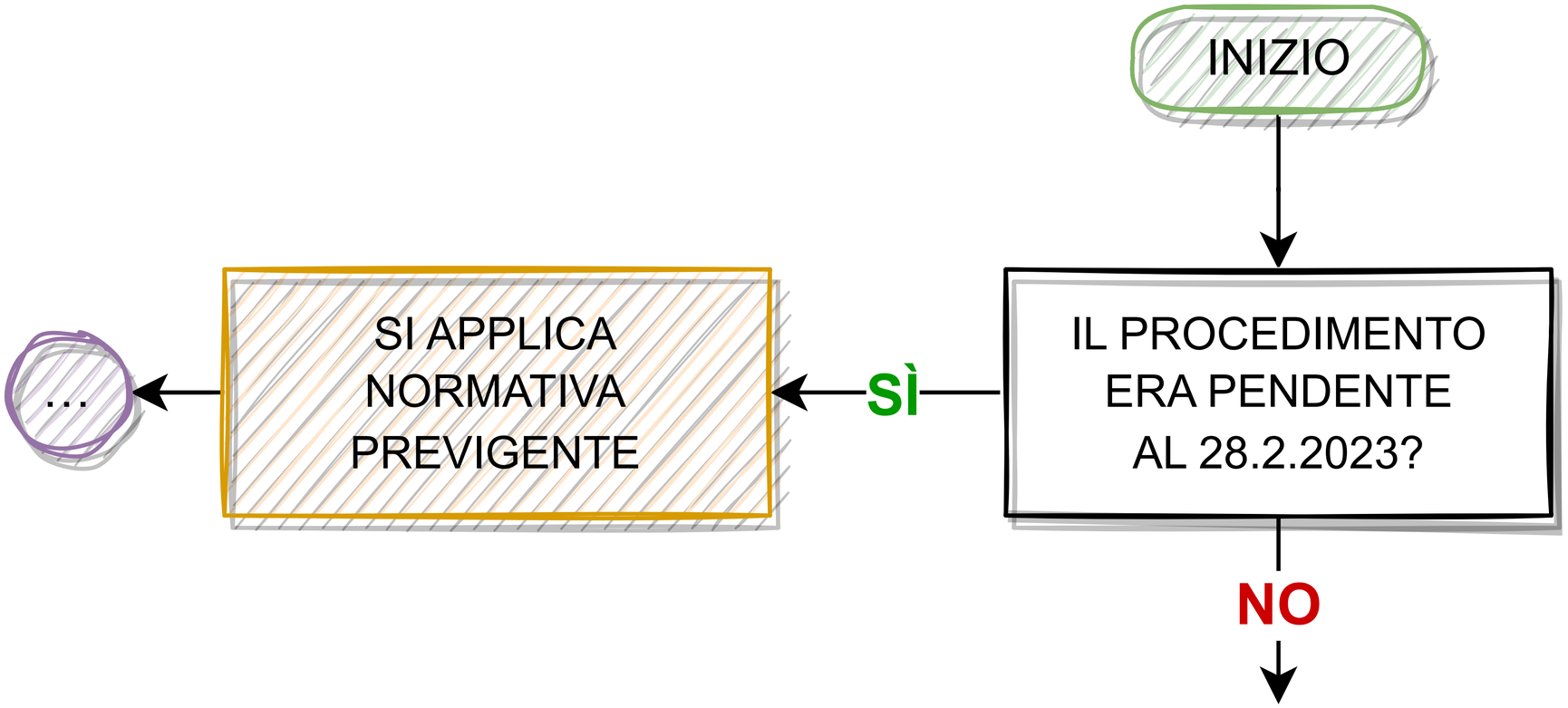
INIZIO
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
SÌ
SI APPLICA NORMATIVA PREVIGENTE
...
NO

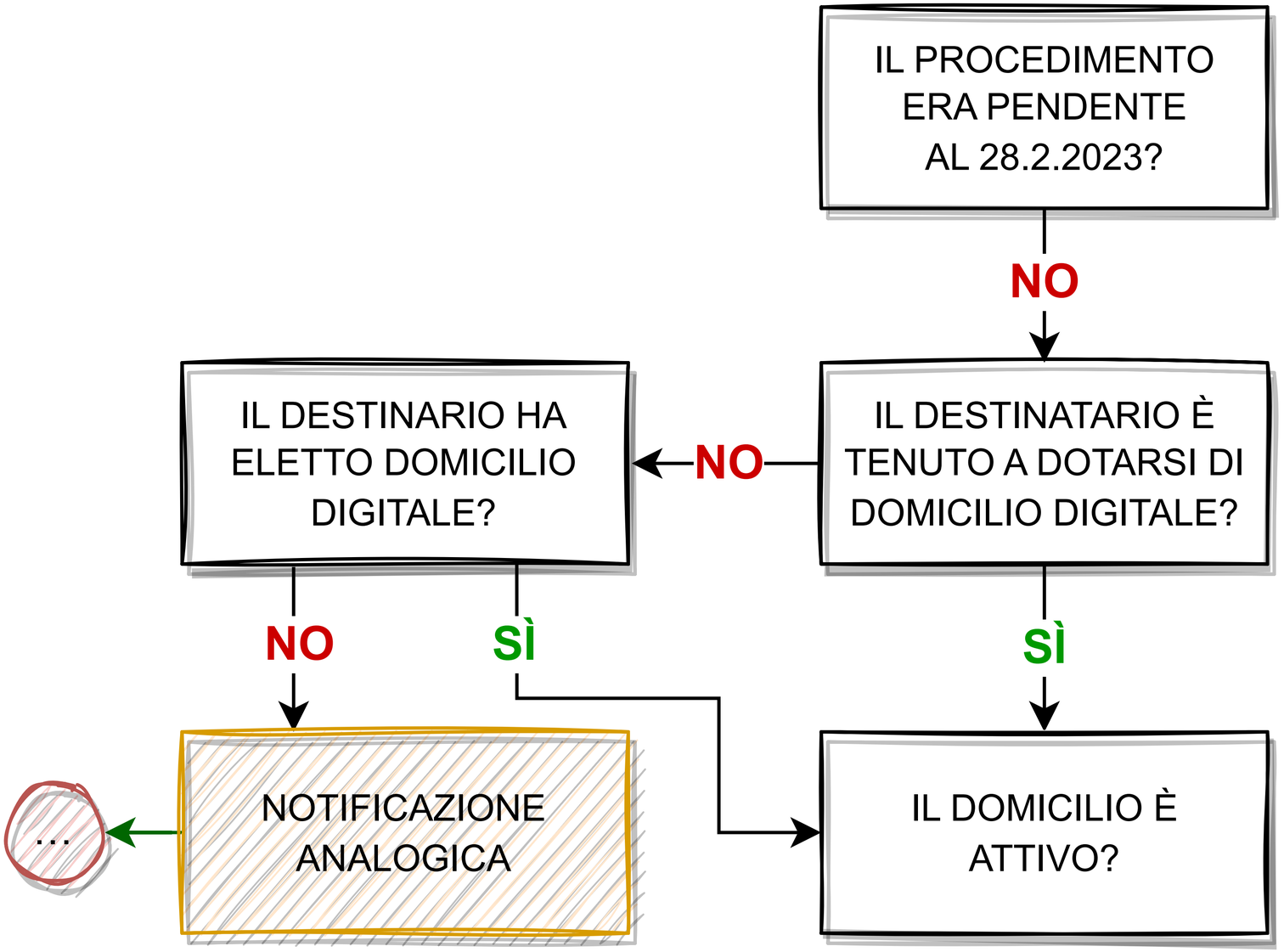
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
NO
IL DESTINATARIO È TENUTO A DOTARSI DI DOMICILIO DIGITALE?
NO
IL DESTINARIO HA ELETTO DOMICILIO DIGITALE?
NO
SÌ
SÌ
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
...

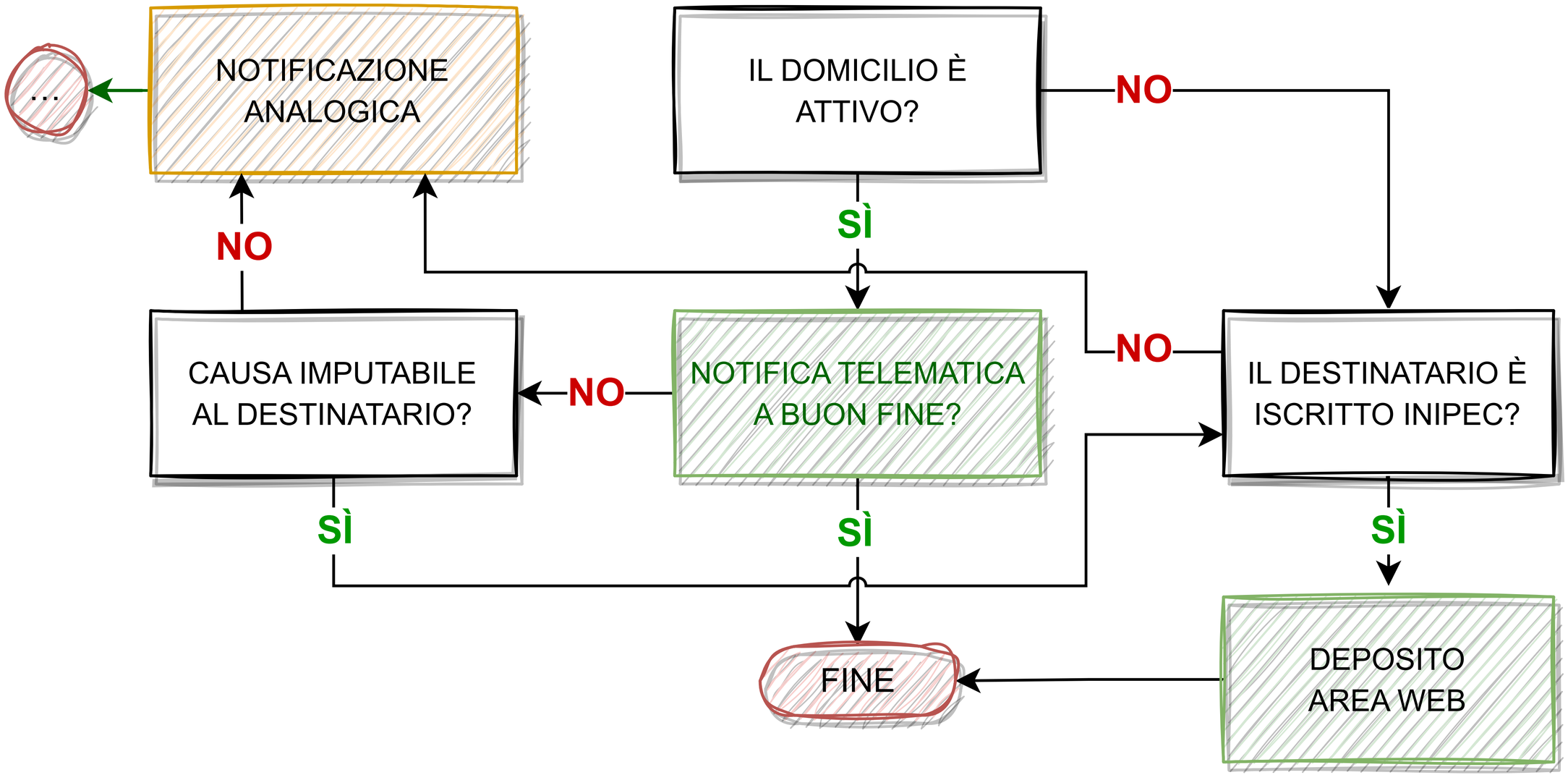
...
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NO
SÌ
NO
CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO?
NO
NOTIFICA TELEMATICA A BUON FINE?
NO
IL DESTINATARIO È ISCRITTO INIPEC?
SÌ
SÌ
SÌ
FINE
DEPOSITO AREA WEB

ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

DAL **6.7.2023**
AL **31.12.2023**

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. … Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 **non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie** e si **perfeziona, per il soggetto notificante**, nel momento in cui è generata la **ricevuta di accettazione della notificazione** dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

RdA +

Perfezionamento della notificazione PEC in caso di "casella piena"

Cass. Civ. - Sez. III - Ordinanza interlocutoria 15.11.2023

7.1 Stima, pertanto, il Collegio che tutto quanto procede renda dunque evidente che, sul tema, nell'attualità, sia pure in esito al crescente approfondimento della materia indotto dall'evoluzione del sistema normativo, la giurisprudenza della Corte non possa dirsi univoca e che, comunque, **la tematica delle condizioni di validità e delle conseguenze della notifica telematica non completata per "casella piena" del destinatario integra una questione di massima particolare importanza**, involgendo i presupposti stessi del funzionamento delle modalità di notificazione delle modalità di notificazione coi nuovi generalizzati strumenti tecnologici in ogni ambito processuale: ciò che ne individua quale sede naturale per la disamina le Sezioni Unite di questa Corte, come del resto pur ritenuto dal Procuratore Generale.

RIMESSIONE SS.UU.

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

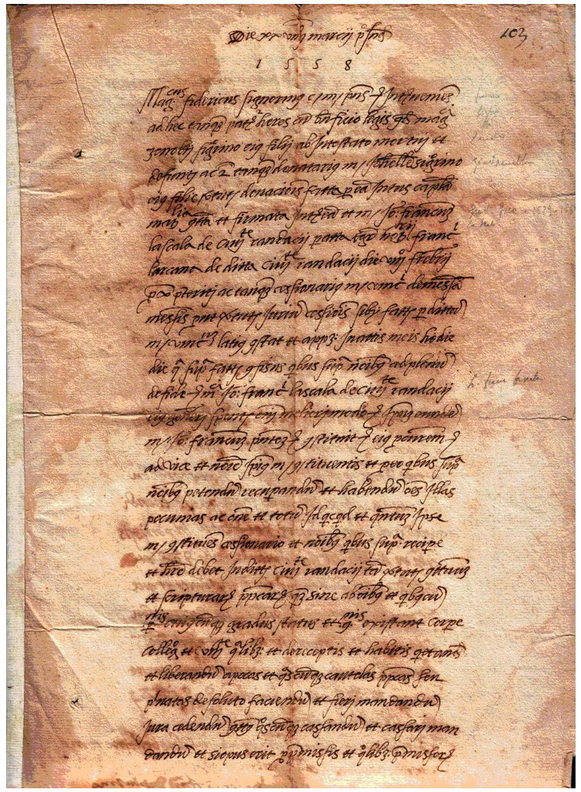

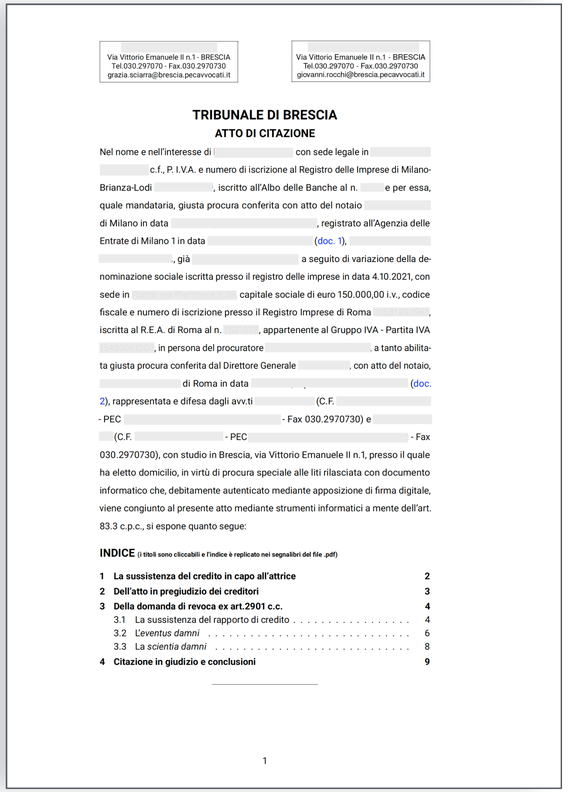

Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
grazia.sciarra@brescia.pecavvocati.it

Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BRESCIA

ATTO DI CITAZIONE

Nel nome e nell'interesse di con sede legale in c.f., P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Brianza-Lodi , iscritto all'Albo delle Banche al n. e per essa, quale mandataria, giusta procura conferita con atto del notaio di Milano in data , registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data (doc. 1), , già a seguito di variazione della denominazione sociale iscritta presso il registro delle imprese in data 4.10.2021, con sede in capitale sociale di euro 150.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma , iscritta al R.E.A. di Roma al n. , appartenente al Gruppo IVA - Partita IVA , in persona del procuratore , a tanto abilitata giusta procura conferita dal Direttore Generale , con atto del notaio, di Roma in data , (doc. 2), rappresentata e difesa dagli avv.ti (C.F. - PEC - Fax 030.2970730) e (C.F. - PEC - Fax 030.2970730), con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n.1, presso il quale ha eletto domicilio, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata con documento informatico che, debitamente autenticato mediante apposizione di firma digitale, viene congiunto al presente atto mediante strumenti informatici a mente dell'art. 83.3 c.p.c., si espone quanto segue:

INDICE (i titoli sono cliccabili e l'indice è replicato nei segnalibri del file .pdf)

1 La sussistenza del credito in capo all'attrice 2
2 Dell'atto in pregiudizio dei creditori 3
3 Della domanda di revoca ex art.2901 c.c. 4
3.1 La sussistenza del rapporto di credito 4
3.2 L'*eventus damni* 6
3.3 La *scientia damni* 8
4 Citazione in giudizio e conclusioni 9

1

Struttura e limiti degli atti processuali informatici

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Il principio di delega

Legge 26 novembre 2021, n. 206
art. 1 comma 17

Libertà delle forme

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella **forma più idonea al raggiungimento del loro scopo**, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, **stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia**, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ART.46 disp. att. cpc

Nuovo quinto comma

Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli **schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo**. Con il medesimo decreto sono stabiliti i **limiti degli atti processuali**, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

DECRETO 7 agosto 2023, n. **110**.

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Art. 1	**Limita l’applicabilità alle controversie con valore** *(< €.500.000)*
Art. 2	**Strutturazione dell’atto**
Artt. 3 - 4	**Limiti dimensionali e parti esenti** *(80k, 50k, 10k caratteri)*
Art. 5	**Deroghe ai limiti dimensionali** *(+ indice e breve sintesi)*
Art. 6	**Tecniche redazionali**
Art. 7	**Criteri redazionali provvedimenti giudice**
Art. 8	**Schemi informatici**
Art. 9	**Formazione**
Art. 10	**Osservatorio permanente**

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 3 (Limiti dimensionali agli atti giudiziari)

a) **80.000 caratteri** (≃ **40 pagine**) - atto di citazione e al ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione;

b) **50.000 caratteri** (≃ **26 pagine**) - memorie, repliche, in genere a tutti gli altri atti del giudizio;

c) **10.000 caratteri** (≃ **5 pagine**) - note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127 -ter del codice di procedura civile, *quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza*.

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 4 (Esclusioni dai limiti dimensionali)

(a) intestazione	(g) questioni pregiudiziali, preliminari e di merito
(b) parti	(h) conclusioni
(c) parole chiave	(i) mezzi di prova e indice documenti
(d) atto impugnato	(l) valore della controversia
(e) esposizione fatti e motivi in diritto	(m) richiesta distrazione spese
(f) fatto, riferimento ai documenti (*link*)	(n) ammissione patrocinio a spese dello Stato

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 4 (Esclusioni dai limiti dimensionali)

b) l’indice e la sintesi dell’atto;

c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;

d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;

f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 4 (Deroghe ai limiti dimensionali)

1. I limiti di cui all'articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità ...

tipologia
valore (< 500.000 € già esclusi dall'applicazione del DM)
numero delle parti
natura degli interessi coinvolti

il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 4 (Deroghe ai limiti dimensionali)

3. La proposizione:

domanda riconvenzionale
chiamata di terzo
atto di integrazione del contraddittorio
atto di riassunzione
impugnazione incidentale

giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall’articolo 3.

SE CI SI AVVALE DELLA DEROGA VANNO AGGIUNTI SINTESI ATTO E INDICE

FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Art. 5 (Tecniche redazionali)

1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di **tipo corrente**, preferibilmente:

a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti;
b) con interlinea di 1,5;
c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.

2. **Non sono consentite note**, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

DM 110/2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non finibus turpis, non ornare orci. Curabitur id interdum mauris. Morbi at turpis euismod, finibus mi eget, sollicitudin odio. Ut ut sodales erat. Sed id nulla vestibulum, maximus sem non, elementum quam. Phasellus at lacinia metus. Nullam ligula ante, congue ut dolor sed, sodales elementum diam. Donec sed turpis nec lorem imperdiet accumsan sodales eu quam. Suspendisse in aliquet est, id ultricies turpis. Integer lectus massa, condimentum a elit eget, auctor maximus ipsum.

Praesent non porttitor orci, in placerat ex. Etiam molestie venenatis dictum. Ut tristique diam eget sapien placerat, in malesuada erat consequat. Proin nec enim in purus varius vestibulum et ut lorem. Donec non felis sodales, interdum metus at, ultrices tellus. Aliquam erat volutpat. Nullam sit amet aliquet risus. Donec sed nunc leo. Quisque blandit mattis lectus, eu varius tortor facilisis et. Integer vel consectetur enim, in ornare leo. In egestas, turpis eu tincidunt convallis, magna risus volutpat tellus, a malesuada ligula ante et ligula. Fusce tristique facilisis dolor, eget mattis lorem hendrerit nec. Aenean semper mauris id bibendum feugiat.

Morbi ultricies neque tortor, in porttitor justo porttitor lobortis. Ut porttitor sodales urna sed eleifend. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer sagittis, tortor quis tempor condimentum, eros augue congue felis, non accumsan nunc augue in eros. Pellentesque ac euismod lectus. Nunc bibendum urna massa, nec ultricies sapien posuere quis. Mauris dapibus molestie augue, vitae lobortis nisi elementum quis. Vestibulum in rhoncus augue. Etiam fringilla pellentesque urna eget blandit. Nullam cursus accumsan enim, sed sodales lorem malesuada et. Sed ac lacus ac eros imperdiet porttitor. Quisque commodo sapien sed auctor vestibulum. Praesent pharetra tortor dui, et consequat arcu tempus at. Nunc pellentesque sed tortor at blandit. Aliquam dictum euismod dolor, ac finibus urna dapibus mollis. Suspendisse est urna, pharetra eget aliquam et, efficitur at massa.

Nam eleifend lectus arcu, vitae volutpat est mollis sit amet. Donec a nunc non turpis fringilla porttitor. Etiam molestie ante at ligula lacinia iaculis. Donec eget metus vitae lectus porttitor elementum. Nam a arcu at massa tincidunt facilisis. Mauris rhoncus ex ut felis tincidunt aliquet. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse potenti. Curabitur interdum lorem in enim lobortis laoreet a at eros. Integer nec leo egestas quam cursus blandit. Nulla

2264 caratteri

Carta da bollo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque non finibus turpis, non ornare orci. Curabitur id interdum mauris. Morbi at turpis euismod, finibus mi eget, sollicitudin odio. Ut ut sodales erat. Sed id nulla vestibulum, maximus sem non, elementum quam. Phasellus at lacinia metus. Nullam ligula ante, congue ut dolor sed, sodales elementum diam. Donec sed turpis nec lorem imperdiet accumsan sodales eu quam. Suspendisse in aliquet est, id ultricies turpis. Integer lectus massa, condimentum a elit eget, auctor maximus ipsum.

Praesent non porttitor orci, in placerat ex. Etiam molestie venenatis dictum. Ut tristique diam eget sapien placerat, in malesuada erat consequat. Proin nec enim in purus varius vestibulum et ut lorem. Donec non felis sodales, interdum metus at, ultrices tellus. Aliquam erat volutpat. Nullam sit amet aliquet risus. Donec sed nunc leo. Quisque blandit mattis lectus, eu varius tortor facilisis et. Integer vel consectetur enim, in ornare leo. In egestas, turpis eu tincidunt convallis, magna risus volutpat tellus, a malesuada ligula ante et ligula. Fusce tristique facilisis dolor, eget mattis lorem hendrerit nec. Aenean semper mauris id bibendum feugiat.

Morbi ultricies neque tortor, in porttitor justo porttitor lobortis. Ut porttitor sodales urna sed eleifend. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer sagittis, tortor quis tempor condimentum, eros augue congue felis, non accumsan nunc augue in eros. Pellentesque ac euismod lectus. Nunc bibendum urna massa, nec ultricies sapien posuere

1370 caratteri

N.RG [redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Verona
Sezione 01 Civile
DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice di Pace dott. [redacted]
letto il ricorso per la concessione del decreto ingiuntivo depositato da
[redacted]

letto il ricorso
visti gli art. 633 e 634 c.p.c.

INGIUNGE A
[redacted])

di pagare entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la somma di €. 8.540,00 oltre interessi di mora dalle scadenze dei singoli pagamenti al saldo effettivo, oltre anticipazioni non imponibili documentate (contributo unificato, marca iscrizione, spese autentica notarile).
Spese legali compensate per violazione dei criteri di forma e redazione degli atti giudiziari ex art. 46 disp. att. c.p.c. in riferimento agli artt. 6 e 8 DM n. 110 del 07.08.2023 (dimensione caratteri ed interlinea)
AVVERTE l'ingiunto che in mancanza di opposizione avanti questo Giudice di Pace del presente decreto a norma dell'art. 645 c.p.c. si potrà procedere ad esecuzione forzata.
Avverte che può essere fatta opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto.
Verona, lì 29-9-2023

Il Giudice di Pace: dott. [redacted]

SANZIONI

ART.46 disp. att. cpc

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto **non comporta invalidità**, ma **può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo**.

C’È ANCHE QUALCOSA DI BUONO?

Art. 2 (Criteri di redazione degli atti processuali)

(a) intestazione	**(g) questioni pregiudiziali, preliminari e di merito**
(b) parti	**(h) conclusioni**
(c) parole chiave	(i) mezzi di prova e indice documenti
(d) atto impugnato	(l) valore della controversia
(e) esposizione fatti e motivi in diritto	(m) richiesta distrazione spese
(f) riferimento ai documenti (link)	(n) ammissione patrocinio a spese dello Stato

C’È ANCHE QUALCOSA DI BUONO?

ART. 2

2. Gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta e le memorie difensive nonché gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione: ...

e) **esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto**, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

g) con riguardo ai motivi di diritto, **esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito**, con indicazione delle norme di legge e del precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, **con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate**;

LA ~~FORMA~~ STRUTTURA DEGLI ATTI

```
<fatto_questione1>
deduzioni in punto di fatto su questione uno
</fatto_questione1>

<diritto_questione1>
argomentazioni in diritto su questione uno
</diritto_questione1>

<conclusioni_questione1>
conclusioni su questione uno
</conclusioni_questione1>

```

ART. 8 - Schemi informatici

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall'articolo 11 del **decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n.44**, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 **definiscono le informazioni strutturate** nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione degli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente, **in conformitá ai criteri di cui all'articolo 2**.

Art.196-quater disp. att. c.p.c.
(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**. ...

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza **ha luogo con modalità telematiche**.

LA FORMA DEGLI ATTI

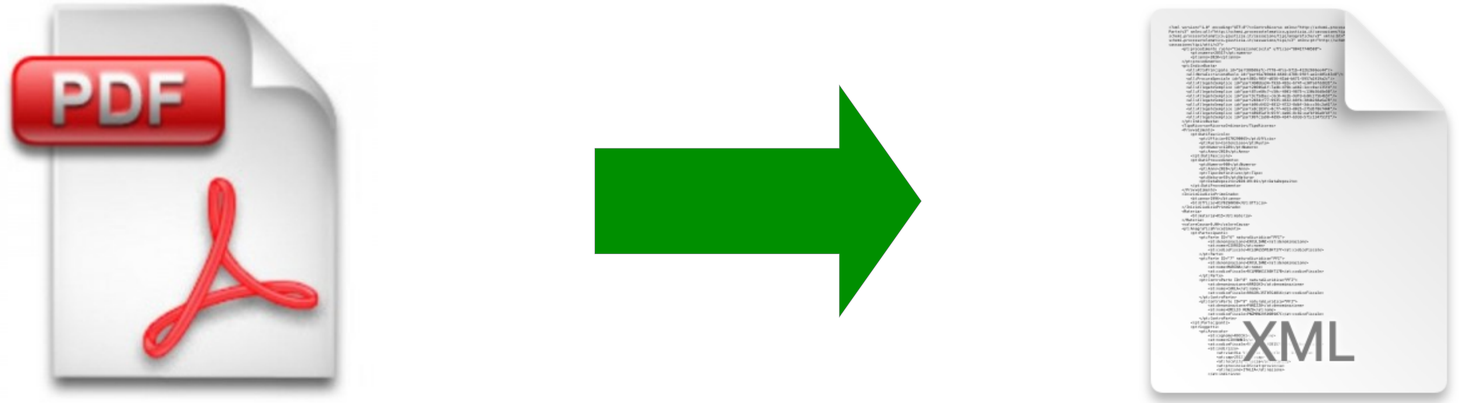

DAI DOCUMENTI AI DATI

se tutti gli atti di parte e del giudicante sono in formato digitale e confluiscono nel fascicolo informatico, ogni atto dell'avvocato, del giudice, del processo (verbale) cessa di essere un atto isolato (documento) e diventa un aggregato provvisorio di informazioni condivise nel processo (dato) e ricomposte in vario modo in ragione della posizione di chi redige l'atto e della fase processuale.

Prof. Amedeo Santosuosso
in https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/un-cambio-epocale-nella-giustizia-italiana-dai-documenti-ai-dati/

Users > grocchi > Documents > RelazioniConvegni > CGT_29092023 > Schema.xml > Atto_DM110_23 > esposizioneFatti > fatto

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Atto_DM110_23>
    <intestazione>
        <UfficioGiudiziario>Tribunale di Brescia</UfficioGiudiziario>
        <TipologiaAtto>Atto di citazione</TipologiaAtto>
    </intestazione>
    <parti>
        <parte tipo="attore">
            <nome>Paolo</nome>
            <cognome>Rossi</cognome>
            <codiceFiscale>ABCDEF12G34H567I</codiceFiscale>
        </parte>
        <parte tipo="convenuto">
            <nome>Mario</nome>
            <cognome>Bianchi</cognome>
            <codiceFiscale>ABCDEF12G34H567I</codiceFiscale>
        </parte>
    </parti>
    <paroleChiave>Contratto compravendita, Inadempimento, Risoluzione, Risarcimento danno</paroleChiave>
    <esposizioneFatti>
        <fatto>
            Deduzioni in fatto su questione 1
        </fatto>
        <fatto>
            Deduzioni in fatto su questione 2
        </fatto>
    </esposizioneFatti>
    <motiviDiritto>
        <motivo>
            Argomentazioni in diritto su questione 1
        </motivo>
        <motivo>
            Argomentazioni in diritto su questione 2
        </motivo>
    </motiviDiritto>
    <conclusioni>
        <conclusione>
            Conclusioni su questione 1
        </conclusione>
        <conclusione>
            Conclusioni su questione 2
        </conclusione>
    </conclusioni>
</Atto_DM110_23>
```

Questione

- Fatto attore
- Diritto attore
- Conclusioni convenuto
- Fatto convenuto
- Diritto convenuto
- Conclusioni convenuto

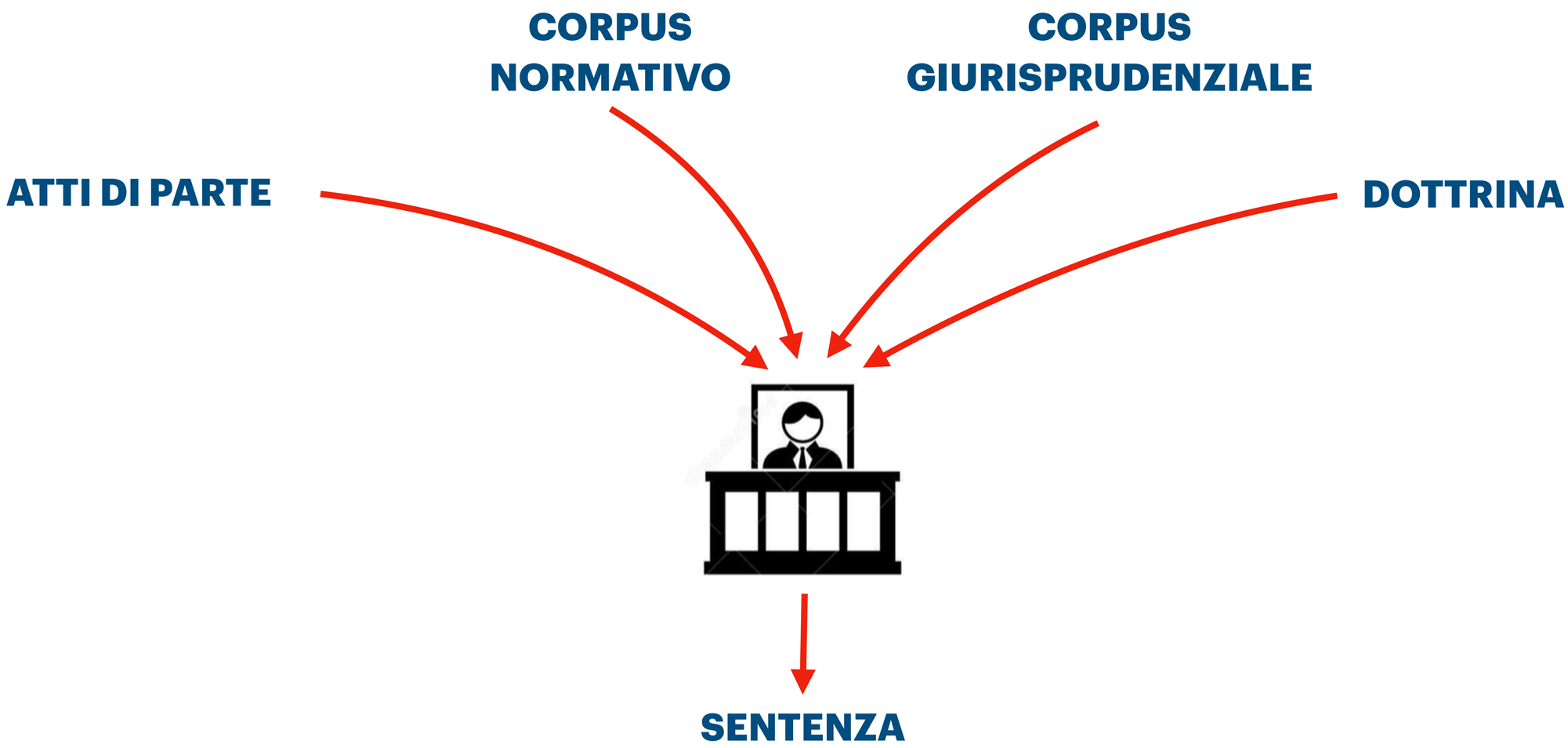

Aggregazione organizzata e gerarchizzata dei dati ricevuti in input.

Source: © erhui1979 / DigitalVision Vectors / GettyImages

Camera Civile di Pavia

Aderente a Unione Nazionale Camere Civili

Il sistema PCT alla luce dei nuovi istituti e degli ultimi interventi legislativi criticità, dubbi e questioni aperte

AUDITORIUM ASSOLOMBARDA PAVIA - VIA BERNARDINO DA FELTRE, 6
22 febbraio 2024 - 14.30 – 16.00

avv. Giovanni Rocchi

SLG&A Avv. Giovanni Rocchi
Studio Legale Grassi & Associati – Brescia